

Città metropolitana di Torino

D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i. - D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 di Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cantoira a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Valgrande, e opere connesse. Variante sostanziale alle opere di connessione alla rete elettrica. Titolare: Champorcher Energie s.r.l..

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 7380 del 18/12/2025:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi indetta con nota di questa Direzione in data 27/2/2025 prot. n. 32917 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica oggetto di variante alla D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 di cui in premessa può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni sopra esposte;
- 2) di dare atto che il costruendo impianto idroelettrico oggetto della Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018, come modificata dalla Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) presentata in data 6/5/2024 al Comune di Cantoira tramite il SUAP Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ai sensi dell'allora vigente art. 6-bis del D.Lgs 28/2011 e s.m.i., dovrà essere ultimato e mantenuto in conformità ai seguenti elaborati e tavole, agli atti:

(... omissis ...)

- 3) di confermare al 18/7/2027 la scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità per quanto concerne gli interventi descritti nel progetto di cui al precedente punto 2), riferiti all'impianto idroelettrico con le relative opere di compensazione, come rappresentati negli elaborati e tavole concernenti il piano particellare che si approva al successivo punto 5); per tali interventi dovrà essere emanato, entro tale data, il decreto di esproprio/asservimento a beneficio di Champorcher Energie s.r.l.;
- 4) ai sensi del D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i., di rilasciare a Champorcher Energie s.r.l. con sede legale in Introd (AO) – località Champgerod n. 1, C.F./P.IVA 01073650077, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 19/12/2024 per la variante sostanziale alle opere di connessione alla rete elettrica oggetto della sopra richiamata D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018, in conformità al progetto descritto al successivo punto 5) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché nel rispetto delle prescrizioni della D.D. della Direzione Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale n. 4748 del 1/8/2024 di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale.

In base alle modalità di accettazione del preventivo le opere di rete necessarie alla connessione verranno costruite a cura di e- Distribuzione SpA, la quale è anche beneficiaria dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete;

- 5) di approvare il progetto definitivo delle opere di rete necessarie alla connessione, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

- 6) di prendere atto che le opere autorizzate di cui al precedente punto 5) sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i.; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di asservimento a beneficio di e-Distribuzione SpA dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i quattro anni;
- 7) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico del Comune di Ceres; in particolare, con il punto 5) del presente provvedimento vengono approvati, tra gli altri, gli elaborati urbanistici sui quali, in assenza di pronunciamento del Consiglio Comunale, si è concretizzato per silenzio - assenso, nella piena responsabilità del soggetto competente, il parere favorevole in merito alla proposta di variante; conseguentemente, come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente, se del caso, dovrà essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;
- 8) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'asservimento per la realizzazione degli interventi indicati con i numeri 1, 2, 3 e 4 è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con il presente provvedimento viene apposto a beneficio di e-Distribuzione SpA il vincolo preordinato all'asservimento e alla occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 5); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e, se del caso, dovrà essere reiterato; occorre altresì dare atto che, per effetto della variante alla configurazione delle opere di rete, risulta viceversa decaduto il vincolo preordinato all'asservimento disposto con la D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 per i terreni non più interferiti dalle opere di rete stesse;
- 9) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:

(... omissis ...)

Gli atti di assenso o i pareri pervenuti in forma espressa vengono allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, al fine della completa ottemperanza da parte del richiedente alle prescrizioni ed indicazioni ivi contenute.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (autorizzazione allo scarico idrico, normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...), ivi compresa, se del caso, l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, della disponibilità dei terreni in proprietà agli Enti pubblici mediante acquisizione delle relative Convenzioni o concessioni.

Il titolare è tenuto, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire le prescrizioni operative del gestore del Servizio Idrico Integrato per tutto quanto riguarda le interferenze con le infrastrutture potabili;

- 10) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, con riferimento al complesso dell'impianto in parola e alle opere connesse oggetto del presente provvedimento, devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m.i.;

- 11) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura di servitù coattiva, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo di asservimento, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;
- 12) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 9), in ogni caso i lavori per la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione di cui al progetto definitivo approvato con il precedente punto 5) dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni tre dalla data del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; in caso di opere in alveo il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;
- 13) di dare atto che per la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione di cui al progetto definitivo approvato con il precedente punto 5) non sono dovute garanzie finanziarie, poichè già stipulate al fine del rilascio della D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 e trattandosi di opere connesse;
- 14) in riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale e-Distribuzione è tenuta a trasmettere alla Direzione Viabilità 1 di questa Città metropolitana e per conoscenza a questa Direzione, gli elaborati progettuali esecutivi e di dettaglio di cui all'Allegato 3 al presente provvedimento, indagando la presenza di sottoservizi idonei a stabilire la corretta ubicazione dei nuovi cavidotti, con particolare riferimento al tratto a monte della sezione 3 di progetto ove sono attese le maggiori interferenze; in nessun caso potrà essere dato avvio a lavori che comportano interferenza stradale in assenza di specifica autorizzazione.

Analogamente, come richiesto da Rete Ferroviaria Italiana SpA in corso di istruttoria, prima di attuare l'attraversamento della linea ferroviaria e-Distribuzione è tenuta a trasmettere al gestore la progettazione esecutiva descritta nella citata nota in data 14/3/2025 prot. n. 2208, ad acquisire la relativa autorizzazione e a stipulare l'apposita Convenzione a titolo oneroso.

La stessa e-Distribuzione SpA è inoltre tenuta a comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, ad Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere di rete in parola, nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Sono fatte infine salve le prescrizioni che la Direzione Viabilità 1 vorrà formulare in ordine alle modalità di ripristino della sede stradale;

- 15) di ribadire che l'effettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 16) ai fini dell'esercizio dell'impianto idroelettrico si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 17) di ribadire che Champorcher Energie s.r.l., a seguito della eventuale dismissione dell'impianto idroelettrico, ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi Champorcher Energie s.r.l. ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la apposita garanzia stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 18) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità dei soggetti autorizzati, i quali terranno le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderanno di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 19) di notificare il presente atto ai titolari della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi – rendendo disponibile agli stessi il progetto approvato;
- 20) di dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti espropriandi ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonché ai titolari dei terreni per i quali, per effetto della mutata configurazione delle opere di rete, il vincolo di asservimento apposto con la D.D. n. 619-17456 del 19/7/2018 risulta decaduto;
- 21) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 22) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino
- 23) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio ;

24) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"